

n. 74695/2004 R.G.

[REDACTED]

Sent. 11805/05  
Rep. 9506/05

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**il TRIBUNALE di MILANO**

**in composizione monocratica**

**Sezione IV civile**

**Giudice Giovanni Rollero**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

[REDACTED]

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 29 giugno 2005 ed introitata per la decisione in data 18 ottobre 2005, promossa

DA

[REDACTED]

elettivamente domiciliati in via [REDACTED], presso lo studio dell'Avvocato [REDACTED]

[REDACTED] che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione,

**ATTORI**

CONTRO

[REDACTED] elettivamente domiciliata in via [REDACTED]

presso lo studio dell'Avvocato [REDACTED] che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

**CONVENUTA**

**Oggetto:** ripetizione di indebito

**Conclusioni:** come da fogli allegati

[REDACTED]

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato alla [redacted], i coniugi [redacted] e [redacted] esponevano che:

- ✓ nell'anno 2000 avevano concluso con [redacted] un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile in [redacted]
- ✓ [redacted] imprenditore edile, si era presentato come proprietario dell'immobile, del quale curava la ristrutturazione;
- ✓ avevano eseguito pagamenti per complessive lire [redacted], mediante vari assegni;
- ✓ uno dei titoli, per lire [redacted], era stato emesso il 24 novembre 2000 dalla sig.ra [redacted] all'ordine della [redacted], su richiesta di [redacted], per evitare, a dire di quest'ultimo, il rischio di vedere l'immobile aggredito da procedure giudiziali azionate da [redacted]
- ✓ qualche tempo dopo il cantiere di [redacted] era stato chiuso dalle autorità ed i lavori erano rimasti bloccati per due anni e mezzo;
- ✓ nel frattempo [redacted] si era dileguato e solo a quel punto avevano appreso che costui non era mai stato il proprietario dell'immobile loro promesso in vendita, che apparteneva, in realtà, a tale [redacted]

Su queste premesse gli attori sostenevano che il contratto preliminare da loro sottoscritto con [redacted] era inesistente e che il loro pagamento a [redacted] costituiva un indebito, ripetibile per averlo eseguito sull'erroneo presupposto di essere debitori di [redacted] e con l'errata convinzione di dover pagare per evitare a quest'ultimo guai giudiziari a loro pregiudizievoli e chiedevano, pertanto, che [redacted] fosse condannata alla restituzione della somma di euro [redacted].

All'udienza di prima comparizione, celebrata il 26 gennaio 2005, si costituiva la [redacted] esponendo che il 21 dicembre 1999 [redacted] aveva sottoscritto un contratto preliminare con [redacted] per l'acquisto dell'immobile di via [redacted], per il prezzo complessivo di lire [redacted]. Il contratto prevedeva la radicale ristrutturazione del fabbricato, con trasformazione di un'ampia villa in un edificio comprensivo di più appartamenti.

Il 20 novembre 2000 [redacted] aveva promesso in vendita un'unità immobiliare ai coniugi [redacted] per il prezzo di lire [redacted]. Il pagamento del prezzo era previsto in varie soluzioni, fra le quali un versamento di lire [redacted] a mezzo assegno il 24 novembre 2000.

Pochi giorni prima [redacted] si era rivolto a [redacted] per ottenere credito: dovendo egli procedere a pagamenti in favore di [redacted] a causa del contratto che lo legava a quest'ultimo, aveva chiesto alla finanziaria di anticipare al proprietario le somme necessarie, ripromettendosi di far fronte alle obbligazioni che sarebbero sorte verso [redacted] con quanto man mano gli avrebbero versato i promissari acquirenti degli alloggi in corso di realizzazione.

In particolare, il 20 novembre 2000 [redacted] aveva pagato a [redacted] la somma di lire [redacted] per conto di [redacted] a mezzo di quattro assegni (cfr. doc. 6 prod. convenuta) e lo stesso assegno di lire [redacted] cui si discute in questa sede era stato fatto intestare da Fenaroli a [redacted], affinché questa società lo negoziasse e rimettesse il denaro a [redacted].

La convenuta escludeva, pertanto, che nel caso di specie si fosse verificato alcun inadempimento, perché il pagamento degli attori a [redacted] era dovuto e costoro pagando a [redacted] su indicazione del loro creditore, avevano adempiuto la loro obbligazione.

Si chiedeva, per questi motivi, il rigetto della domanda degli attori.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione all'udienza del 28 aprile 2005, entrambe le parti ritenevano che la causa non meritasse un approfondimento istruttorio e concordemente chiedevano che fosse dichiarata matura per la decisione.

All'udienza del 29 giugno 2005 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati e, dopo il rituale scambio degli atti finali, il 18 ottobre 2005 la causa era trattenuta per la decisione.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il rapporto obbligatorio, come prospettato dalla parte convenuta, integra un'ipotesi scolastica di delegazione di pagamento, mediante la quale, essendo [redacted] debitore di [redacted] e creditore dei coniugi [redacted] con un unico pagamento di questi ultimi alla società si è conseguito l'adempimento delle due obbligazioni, mediante un'operazione "triangolare", che lega il delegante [redacted] ed i delegati [redacted] nel rapporto c.d. di provvista ed il delegante e la delegataria [redacted] nel rapporto c.d. di valuta.

Sostiene la difesa di parte attrice che il contratto preliminare [redacted] - [redacted] nullo ("Nessun commento si ritiene di effettuare sulla nullità ed inesistenza del contratto preliminare..." si legge a pag. 4 della comparsa conclusionale) e che parte convenuta (cfr. a pag. 3 della comparsa conclusionale per gli attori) non avrebbe provato l'esistenza di alcun contratto di finanziamento tra [redacted] e [redacted].

Insomma, gli attori, pur senza inquadrare esplicitamente il loro ragionamento giuridico nello schema lineare della delegazione di pagamento, hanno svolto argomentazioni tese a dimostrare la nullità tanto del rapporto di provvista [redacted] quanto del rapporto di valuta [redacted].

E' bene chiarire subito che è assai evidente (come sostiene con enfasi la difesa degli attori) che i coniugi [redacted] sono stati "imbrogliati" da [redacted] e che il rapporto tra quest'ultimo e la [redacted] verosimilmente per la rinuncia delle parti a svolgere attività istruttoria, si caratterizza tuttora per una certa "opacità". Pare, tuttavia, che questi aspetti della vicenda abbiano fatto smarrire alle parti attrici la lucidità necessaria per "mettere a fuoco" i problemi giuridici e di prova essenziali per l'impostazione e la conduzione della causa civile.

E così, si consideri, in primo luogo, che il preliminare fra [redacted] e i coniugi [redacted] non poteva davvero ritenersi "nullo" o, tantomeno, "inesistente", come a parti attrici sembra addirittura scontato: si tratta, infatti, di un caso di vendita di cosa altrui, per la quale vale la disciplina posta dagli artt. 1478 e 1479 cc, applicabile, secondo la concorde giurisprudenza e dottrina, anche nel caso di contratti preliminari di vendita di cosa altrui.

Tale contratto non era (non è), pertanto, nullo, ma risolvibile su domanda dei promissari acquirenti, che, come in questo caso, ignoravano al momento della conclusione del contratto che la cosa non era di proprietà della controparte, la quale, nel frattempo, non ha fatto acquistare loro la proprietà.

E' da notare, tuttavia, che nessuna iniziativa giudiziaria è stata assunta, neppure in questa sede, per la risoluzione di quel contratto preliminare.

Quanto, poi, al rapporto [redacted] è ben vero che la società convenuta non ha prodotto copia del contratto di finanziamento concluso con questo soggetto, né copia degli assegni trasmessi a [redacted] per adempiere ad obbligazioni di [redacted], con la prova dell'incasso da parte del vero proprietario dell'immobile di via [redacted]

E' vero, però, che la convenuta ha prodotto sub 4) e 6) del proprio fascicolo documenti che, a fronte della completa mancanza di iniziativa probatoria da parte degli attori, ben possono essere indicativi, in questa sede, dell'esistenza del contratto di finanziamento.

A fronte delle limitate produzioni documentali di parte convenuta (la lettera con cui [redacted] aveva trasmesso a [redacted] l'assegno dei coniugi [redacted] e la lettera con cui [redacted] aveva trasmesso all'Avv. [redacted], quale legale di [redacted] quattro assegni per lire [redacted] in parziale adempimento delle obbligazioni assunte da Fenaroli), gli attori avrebbero potuto chiedere, a titolo esemplificativo, l'esibizione ex art. 210 cpc: 1) dell'originale del contratto [redacted], 2) della copia fronte/retro dei quattro assegni sopra detti, inviati da [redacted] a [redacted] con la prova dell'incasso da parte di quest'ultimo, 3) della copia delle scritture contabili di [redacted] atte a ricostruire in concreto i rapporti intercorsi fra la società, [redacted]. A chiarimento e conferma delle risultanze documentali, si sarebbe, poi, potuto sollecitare l'escussione in qualità di testimoni di [redacted] e dello stesso avv. [redacted] ovvero l'interrogatorio formale del legale rappresentante di [redacted].

La completa mancanza di iniziative probatorie, per la scelta di andare subito alla precisazione delle conclusioni dopo l'infruttuoso tentativo di conciliazione delle parti, ha ridotto al mero valore di congetture, prive di alcun pregio processuale, le affermazioni di parte attrice circa l'inesistenza del rapporto di finanziamento fra [redacted] e [redacted].

Ritornando, ora, allo schema triangolare delle delegazione di pagamento dal quale si era partiti, si deve osservare che alla luce delle risultanze di causa non può sostenersi che al momento del pagamento dei coniugi [redacted] a [redacted] fossero nulli né il rapporto di provvista (il preliminare [redacted] valido ed efficace, pur se risolvibile ad iniziativa di questi ultimi, ma mai risolto) né il rapporto di valuta (il contratto di finanziamento [redacted] sufficientemente provato in questa sede, in mancanza di approfondimenti istruttori). Ne consegue che il pagamento di [redacted] a [redacted] non può considerarsi indebito e non è, allo stato, ripetibile.

E' anche da dire che se, per effetto della risoluzione del contratto preliminare [redacted] venisse meno il solo rapporto di provvista, l'azione di ripetizione spetterebbe a questi ultimi nei confronti del solo delegante [redacted] e non anche di [redacted] che di [redacted] era, comunque, creditrice, permanendo il rapporto di valuta).

In definitiva, solo se i coniugi [redacted] avessero, da un lato, agito anche per la risoluzione del preliminare con [redacted] e, d'altro lato, chiesto in questa sede l'assunzione delle prove documentali atte a dimostrare la pretesa inesistenza del contratto di finanziamento [redacted], si sarebbe concretizzato il venir meno tanto del rapporto di provvista quanto del rapporto di valuta della delegazione di pagamento a suo tempo attuata: da tale situazione concreta sarebbe derivata, secondo l'opinione più rigorosa, la possibilità di esercitare due distinte azioni di ripetizione: una del delegato verso il delegante (per il venir meno del rapporto di provvista) ed una del delegante verso il delegatario (per il venir meno del rapporto di valuta). Tuttavia, secondo un indirizzo dottrinale che pare conforme, anche in questa fase di "patologia" del rapporto obbligatorio, allo schema tipico della delegazione di pagamento, sarebbe stata ammissibile un'unica azione di ripetizione diretta del delegato (gli attori [redacted]) verso il delegatario (la convenuta [redacted]), con ciò realizzando il risultato pratico cui miravano in questa sede i coniugi [redacted].

In mancanza di una compiuta articolazione delle domande e di un'esaustiva offerta di prove adeguate a suffragare le richieste di parte, è doveroso il rigetto di tutte le domande come proposte dagli attori.

Pare tuttavia equo, per le diverse condizioni soggettive delle parti e per il concreto andamento della vicenda, compensare integralmente le spese di lite.

  
TRIBUNALE DI PAVANO  
SEZIONE 4 CIVILE  
DEPOSITATO OGGI  
- 3 NOV. 2005  
IL CANCELLIERE GI  
Francesco d'Aloja

PQM

**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa domanda eccezione, deduzione,

**RIGETTA**

tutte le domande degli attori ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~;

**COMPENSA**

integralmente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Milano, il 29 ottobre 2005.

il Giudice  
Giovanni Rollero

